

..... .. ottobre 2013

— 0 —

Commissioni riunite V e VI

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)

..... .. ottobre 2013

— 1 —

Commissioni riunite V e VI

ALLEGATO

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure in materia di IMU e Tares e finanziamento di spese indifferibili).

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente agli immobili con una rendita risultante in catasto inferiore a 750 euro, e lettere b) e c) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

2. Per l'anno 2013, la prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze è riservata allo Stato.

3. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.

4. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 30 milioni di euro.

5. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui al

comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2013.

7. Per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 800 milioni.

1. 14. Giampaolo Galli, Gutgeld, Ruggetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per alcune categorie di immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale pro-

..... .. ottobre 2013

— 2 —

Commissioni riunite V e VI

pria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente agli immobili con una rendita risultante in catasto inferiore a 750 euro, e lettere b) e c) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

2. Per l'anno 2013, la prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze è riservata allo Stato.

3. Dal 1° novembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: una dotazione aggiungere le seguenti: di 50 milioni per l'anno 2013 e;

b) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni.

1. 13. Marchi, Fregolent, Bargero, Bobba, Bonavitala, Bonifazi, Capodicasa, Capozzolo, Carbone, Censore, De Maria, De Menech, De Micheli, Marco Di Maio, Di Stefano, Fanucci, Fragomeli, Giampaolo Galli, Genovese, Ginato, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Gutgeld, Francesco Laforgia, Lodolini, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pellillo, Pettini, Preziosi, Ribaudo, Rostan, Rubinato, Ruggetti, Sanga, Baruffi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per alcune categorie di immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente agli immobili di proprietà dei soggetti IRPEF il cui reddito complessivo annuo risulti inferiore ad euro 100.000, e lettere b) e c) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

2. La prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze è riservata allo Stato.

3. Dal 1° novembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento.

1. 16. Bargero Borghi, Portas, Lodolini, Fiorio, Ginato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 da parte dei contribuenti con redditi lordi non superiori a 200 mila euro.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili strumentali, di proprietà di società assoggettate a procedure concorsuali e per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e non ancora assegnati.

1. 19. Marco Di Stefano.

..... ottobre 2013

— 3 —

Commissioni riunite V e VI

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per alcune categorie di immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

1. Per l'anno 2013:

a) le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aumentate, rispettivamente, da 200 a 400 euro e da 50 a 100 euro;

b) relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, il pagamento dell'imposta può avvenire con versamenti in acconto e a saldo, secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oppure con versamento dell'intero ammontare dovuto entro il 16 dicembre.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, ferma restando l'esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono equiparate all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito;

c) le unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del

29-31 maggio 2012, purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;

d) le unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica con riferimento a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche

..... 10 ottobre 2013

— 4 —

Commissioni riunite V e VI

giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Per quanto concerne gli immobili richiamati dall'articolo 1 comma 1 lettera c) del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, ossia i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'IMU dovuta per l'anno 2013 è ridotta alla metà ed il suo versamento deve avere luogo entro il 16 dicembre.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 2.

1. 15. Zanetti, Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita, Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(IMU – Equiparazione di alcune categorie d'immobili all'abitazione principale ed aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , per l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, e per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ». *Conseguentemente*, al comma 10, settimo periodo, del medesimo articolo, le parole:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché, sono soppresse;

b) al comma 10, primo periodo, le parole: « Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200 », sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400 », *conseguentemente* al terzo periodo le parole: « euro 400 » sono sostituite dalle parole: « euro 600 ».

2. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 2,8 miliardi di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

1. 11. Lavagno, Ragosta, Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata

..... ottobre 2013

— 5 —

Commissioni riunite V e VI

dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro 200», sono sostituite dalle seguenti: «euro 400», *conseguentemente* al terzo periodo le parole: «euro 400» sono sostituite dalle parole: «euro 600».

3. All'onere derivante dal presente articolo per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

1. 6. Lavagno, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(IMU – Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200», sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400», *conseguentemente* al terzo periodo le parole: «euro 400» sono sostituite dalle parole: «euro 600».

2. All'onere derivante del presente articolo, pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

1. 7. Lavagno, Ragosta, Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Incremento della detrazione per abitazione principale relativa alla prima rata dell'IMU 2013 e misure in favore dei lavoratori dipendenti).

1. Per l'anno 2013, la detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata a euro 300.

2. Per l'anno 2013, a favore dei lavoratori dipendenti è corrisposta una somma aggiuntiva determinata in euro 50 se il reddito complessivo individuale relativo all'anno 2012 è inferiore o uguale ad euro 7.500 ed euro 100 se il reddito complessivo individuale relativo all'anno è superiore a 7.500 euro ed inferiore o uguale ad euro 20.000. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dal datore di lavoro in sede di erogazione della mensilità di dicembre ovvero della tredicesima mensilità e non concorre

..... ottobre 2013

— 6 —

Commissioni riunite V e VI

a determinare il reddito imponibile ai fini IRPEF. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche al fine di assicurare la compensatività dell'onere nell'anno 2013.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1 sostituire le parole: contributo di 2.327.340.486,20 euro con le seguenti: un contributo di 1.308.040.486,20 euro.

1.18. Gutgeld.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Incremento della detrazione per abitazione principale relativa alla prima rata dell'IMU 2013 e misure in favore dei lavoratori dipendenti).

1. Per l'anno 2013, la detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata a euro 300.

2. Per l'anno 2013, non si applica la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1 sostituire le parole: un contributo di 2.327.340.486,20 euro con le seguenti: un contributo di 1.346.440.486,20 euro.

1.17. Ruggetti, Decaro, Castorino, Guerini.

Al comma 1 aggiungere, in fine le parole: per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

e aggiungere il seguente comma:

1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

Conseguentemente, all'articolo 6 sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2013, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è assegnata una dotazione di 300 milioni per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo

ottobre 2013

— 7 —

Commissioni riunite V e VI

destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. 5. Paglia, Piazzoni, Aiello, Nicchi, Melilla, Marcon, Boccadutri, Ragosta, Lavagno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

e aggiungere il seguente comma:

1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.

1. 3. Airaudo, Paglia, Marcon, Ragosta, Di Salvo, Lavagno, Placido.

Al comma 1 aggiungere, in fine le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggio-

razioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

e aggiungere il seguente comma:

1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Altri interventi in materia pensionistica).

1. Per l'anno 2013, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 5 in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2013, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso

ottobre 2013

— 8 —

Commissioni riunite V e VI

superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma derivante dal risparmio conseguito a seguito

delle modifiche apportate all'articolo 1 del decreto legge dalla legge di conversione, e le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

1. 12. Di Salvo, Airaud, Placido, Marconi, Ragosta, Lavagno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

e aggiungere il seguente comma:

1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.

1. 4. Lavagno, Boccadutri, Paglia, Marconi, Ragosta, Melilla.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per gli immobili di proprietà di titolari di un reddito Irpef superiore a 55mila euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

..... .. ottobre 2013

— 9 —

Commissioni riunite V e VI

15 luglio 2011, n. 111, come modificato da ultimo dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: 1° ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: 1° gennaio 2014 ».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 e differimento dei termini per l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto).

1. 20. Librandi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

1-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

1. 2. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: « , per l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, e per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ». *Conseguentemente*, al comma 10, settimo periodo, del medesimo articolo, le parole: « l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o, sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché », sono soppresse.

3. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma « precedente, pari a circa 700 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le parole: ed equiparazione di alcune categorie di immobili all'abitazione principale.

1. 8. Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Melilla, Marcon.

..... ottobre 2013

— 10 —

Commissioni riunite V e VI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: « , per l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, e per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ». *Conseguentemente*, al comma 10, settimo periodo, del medesimo articolo, le parole: « l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché », sono soppresse.

3. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed equiparazione di alcune categorie di immobili all'abitazione principale.

1. 9. Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: « , per l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, e per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ». *Conseguentemente*, al comma 10, settimo periodo, del medesimo articolo, le parole: « l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché », sono soppresse.

3. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, pari a 0,5 miliardi di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed equiparazione di alcune categorie di immobili all'abitazione principale.

1. 10. Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Melilla, Marcon.Mar

..... 11 ottobre 2013

— 11 —

Commissioni riunite V e VI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai fabbricati situati in zone di particolare pregio ancorché classificati nelle categorie catastali per le quali è disposta l'abolizione dell'imposta municipale propria. Per il calcolo dell'imposta dovuta si applicano in via provvisoria, salvo conguaglio dopo la revisione del catasto, i valori catastali attualmente loro attribuiti.

3. I comuni, entro il 15 novembre 2013, individuano le zone di pregio di cui al comma precedente.

1. 1. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto: L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del Maggio 2012 ovvero nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

1-ter. Al minor gettito derivante dalla disposizione, di cui al comma 1-bis, induzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 22. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze di proprietà di titolari di reddito Irpef superiore ai 5 5mila euro, è istituito per l'anno in corso un contributo straordinario, pari al dieci per cento della prima rata dell'imposta dovuta per il 2013, da versarsi contestualmente al pagamento della seconda rata dell'imposta relativa

all'anno 2013. Le maggiori entrate determinate dal presente comma sono destinate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 43. In deroga alla disciplina del suddetto Fondo, i due terzi delle risorse derivanti dal presente comma sono destinate ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

1. 21. Librandi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.

1. 23. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti passivi possono presentare la dichiarazione di cui al comma 12-ter dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del

2011 anche in via telematica utilizzando comunque il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione deve essere presentata entro la medesima data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione della imposta stessa.

1. 24. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10 comma 4 lettera b) del decreto-legge n. 35 del 2013, è abrogato il periodo: «I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani».

1. 25. Busin, Guidesi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

* 1. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

* 1. 04. Coppola.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

* 1. 05. Molteni.

..... .. ottobre 2013

— 13 —

Commissioni riunite V e VI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

**** 1. 02.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

**** 1. 03.** Coppola.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

**** 1. 06.** Molteni.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Al relativo onere, valutato in 4.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a

..... 10 ottobre 2013

— 14 —

Commissioni riunite V e VI

tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 07. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo, Vignali.

..... ottobre 2013

— 15 —

Commissioni riunite V e VI

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati.

e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 9-bis dell'articolo 13 del predetto decreto legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, non contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati. ».

2. 12. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Ragosta, Melilla.

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.

*2. 36. Vignali, Saltamartini.

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.

*2. 33. Bernardo, Laffranco, Pagano.

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.

*2. 77. Marchi.

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.

*2. 56. Sottanelli, Bernardo, Matarrese, Zanetti, Piepoli, D'Agostino, Vecchio.

..... 10 ottobre 2013

— 16 —

Commissioni riunite V e VI

Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.

*2. 101. Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.

2. 27. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: nonché fabbricati oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, destinati dall'impresa edile alla vendita, diversi da quelli costituenti immobilizzazioni materiali.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: 2.934,4 milioni di euro con le seguenti: 2.950,4 milioni di euro;

b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti: h-bis) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle do-

tazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

2. 21. Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: e ai fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.

2. 29. Vignali, Saltamartini.

Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: ai fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.

*2. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: ai fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.

*2. 5. Coppola.

Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: ai

..... .. ottobre 2013

— 17 —

Commissioni riunite V e VI

fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.

***2. 97.** Molteni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'Imu resta dovuta fino al 30 giugno.

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° luglio.

c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° luglio.

****2. 40.** Saltamartini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'Imu resta dovuta fino al 30 giugno.

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° luglio.

c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° luglio.

****2. 80.** Marchi, Rughetti, De Micheli, De Menech, Di Maio, Frangomeli, Giuliotti, Lorenzo Guerini, Guerra, La Forgia, Lodolini, Marchetti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'Imu resta dovuta fino al 30 giugno.

b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° luglio.

c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° luglio.

****2. 55.** Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 55, convertito, con modificazioni dalla legge del 18 luglio 2013, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta, che risultino ivi residenti e che abbiano un reddito non superiore a 15.000 euro annui.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, svalutato in 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 48. Laffranco.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, con-

..... ottobre 2013

— 18 —

Commissioni riunite V e VI

vertito, con modificazioni dalla legge del 18 luglio 2013, n. 85, alla lettera a) le parole: «esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli immobili di lusso qualificati ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969».

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 49. Laffranco.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis) l'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile di proprietà posseduto oltre il terzo.

Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: prefettizia aggiungere le seguenti: e dal soggetto passivo d'imposta, che abbia trasferito la propria residenza per motivi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

2. 54. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera a) e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: 9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale

propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. 52. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 40 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Sono in ogni caso censite nella categoria catastale E/1 le aree private possedute dalle aziende di trasporto di persone destinate a parcheggio, sosta e rimessaggio di autobus.

2. 86. Ragosta.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso e fino al 31 dicembre 2014 è

..... ottobre 2013

— 19 —

Commissioni riunite V e VI

deducibile dal reddito di impresa di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dal reddito complessivo degli enti commerciali di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta municipale sugli immobili di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, corrisposta sugli immobili della categoria D, fatta eccezione per le categorie D/5 e D/9.

all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2013, 2014 e 2015 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 « *Competitività e Sviluppo delle imprese* », non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1.500 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

all'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

all'articolo 2, dopo il comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.

2. 67. Cancelleri, Barbanti, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: 20 milioni e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per [a prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo.

2. 111. Piazzoni, Paglia, Lavagno, Rago-
sta.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2. 45. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, per il solo anno successivo alla ultimazione della costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile.

2. 72. Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria si ap-

..... ottobre 2013

— 20 —

Commissioni riunite V e VI

plica ai fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile.

2. 71. Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancellieri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 i comuni hanno facoltà di esentare dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. 70. Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancellieri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis, aggiungere, in fine, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.

2. 69. Currò, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancellieri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: e non siano in ogni caso locati aggiungere le seguenti: fatto salvo il caso in cui l'impresa in adesione a progetti e iniziative le Agenzie per l'affitto comunque denominate costituite dai Comuni, proceda a locazioni agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sottoscrivendo Accordi integrativi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture 30 dicembre 2002. In tal caso l'esenzione si applica per i tre anni di durata del contratto di locazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo finalizzato alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 515.

2. 105. Braga, Mariani, Zardini, Causin, Realacci.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: locati aggiungere le seguenti: fatto salvo il caso in cui impresa in adesione a progetti e iniziative delle Agenzie per l'affitto comunque denominate costituite dai Comuni, proceda a locazioni agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sottoscrivendo Accordi integrativi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30 dicembre 2002. In tal caso l'esenzione si applica per i primi tre anni di durata del contratto di locazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma

5.

2. 79. Marchi, Fregolent, Baruffi.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli immobili di

proprietà o uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asilo nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico.

Conseguentemente:

1) al medesimo articolo sopprimere il comma 4;

2) all'articolo 15, commi 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.979,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 662,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 531,1 milioni di euro;

b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 87. Rubinato, De Menech.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: locati, aggiungere le seguenti: , nonché i fabbricati concessi in uso gratuito ai familiari ed utilizzati da questi ultimi come abitazione principale.

Conseguentemente:

al comma 3 dell'articolo 15 le cifre: « 553,5 », « 617,1 » e « 486,1 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 603,5 », « 667,1 » e « 536,1 ».

alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 15 le cifre: « 458,5 », « 661 » e « 490 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 508,5 », « 771 » e « 540 ».

2. 41. Faenzi.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: l'esenzione è applicabile per il solo primo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.

2. 88. Rubinato, De Menech.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: l'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.

2. 38. Saltamartini.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 10:

1) al sesto periodo, le parole: « alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono sostituite dalle seguenti: « agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono assimilate all'abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta

..... ottobre 2013

— 22 —

Commissioni riunite V e VI

entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale ».

Conseguentemente:

1) al medesimo articolo 2 sopprimere il comma 4;

2) all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.994,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 657,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 526,1 milioni di euro;

b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 89. Rubinato, De Menech.

Al comma 2, lettera b), alle parole: agli alloggi regolarmente assegnati premettere le seguenti: a decorrere dall'anno 2013,.

2. 98. Busin, Guidesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: agli alloggi regolarmente assegnati dagli con le seguenti: gli alloggi degli.

2. 44. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 4 e delle detrazioni di cui al comma 10, quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, lettera c), pari a 37 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 102. Mariani, Braga, Zardini, Causin.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 4 e delle detrazioni di cui al comma 10, quelle concesse in uso

..... ottobre 2013

— 23 —

Commissioni riunite V e VI

gratuito a parenti di primo grado in linea retta, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, lettera c), pari a 37 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 103. Mariani, Braga, Zardini, Causin.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

2-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il medesimo periodo d'imposta.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari 1,000 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante le seguenti modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

2-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-quater hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 3. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. »

2-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il medesimo periodo d'imposta.

2-quater. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le »

..... ottobre 2013

— 24 —

Commissioni riunite V e VI

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non beati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

2-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma *2-quater* hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 75. Giampaolo Galli, Sanga.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

2-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma *2-bis* hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il medesimo periodo d'imposta.

2-quater. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non beati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

2-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma *2-quater* hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 57. Zanetti, Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fautilli, De Mita.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le lettere f) e g) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono sostituite dalle seguenti:

f) sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è applicata una aliquota ridotta dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011 pari all'0,46 per cento. Il gettito derivante dalla tassazione ridotta su tali immobili è riservato allo Stato, con esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale

ottobre 2013

25

Commissioni riunite V e VI

D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione, relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

g) i Comuni possono incrementare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota ridotta dello 0,46 per cento dell'imposta municipale propria applicata sugli immobili classificati nel gruppo catastale D.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1.900 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede mediante le seguenti modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non beati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non beati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. ».

2-quater. Le disposizioni del comma 2-ter hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

2. 30. Bernardo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, il comma i è abrogato. Al relativo onere, valutato in 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente, proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 32. Vignali, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 1.

2. 106. Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Melilla.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato.

*2. 7. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ottobre 2013

— 26 —

Commissioni riunite V e VI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato.

*2. 96. Molteni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato.

*2. 2. Coppola.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli immobili utilizzati come sede di attività didattica dalle istituzioni scolastiche paritarie gestite dalle Onlus e dagli enti non commerciali si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alle condizioni previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro fino a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.984,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 603,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 667,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 536,1 milioni di euro;

b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni

di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

h-ter) quanto a 7 milioni di euro nel 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h-quater) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'interno;

h-quinquies) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

h-sexies) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h-septies) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2014 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

2. 22. Pagano.

Al comma 4, alle parole: Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU *premettere le seguenti:* A decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. 23. Pagano.

Al comma 4, dopo le parole: dei soci assegnatari, *aggiungere le seguenti:* nonché gli alloggi adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere derivante dall'equiparazione ad abitazione principale degli IACP, di cui al comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 104 Braga, Mariani, Zardini, Causin, Realacci.

Al comma 4, dopo le parole: dei soci assegnatari *aggiungere le seguenti:* e quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) a condizione che non siano locate e con il limite di un unico immobile per nucleo familiare.

2. 18. Porta, La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2014 *con le seguenti:* A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Conseguentemente:

1) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole « 300 milioni » con le seguenti: « 318 milioni »;

2) all'Allegato n. 2 apportare le seguenti modificazioni:

Ministero economia e finanze: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero Sviluppo economico: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero delle infrastrutture e trasporti: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero della difesa: Consumi intermedi +3 mil.

2. 68. Castelli, Sorial, D'Inca, Currò, Carriello, Brugnerotto, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2014 *con le seguenti:* 1° gennaio 2013.

e dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere derivante dal comma 4, e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2. 95. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equipa-

rate all'abitazione principale le unità immobiliari, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 58. Zanetti, Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità im-

mobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 60. Nissoli, Zanetti, Caruso, Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equipa-

..... ottobre 2013

— 29 —

Commissioni riunite V e VI

rate all'abitazione principale le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 59. Zanetti, Sottanelli, Romano, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono

equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 61. Fauttilli, De Mita, Sottanelli, Sberna.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 29-31 maggio

ottobre 2013

— 30 —

Commissioni riunite V e VI

2012 purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 63. Sottanelli, Zanetti, Romano, Sberna, Librandi, Fautilli, De Mita.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai commi da 1 a 4, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il

possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi d'intesa con l'Anci entro il mese di luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3.

2. 43. Saltamartini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4, comma 1, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 6521 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini.

2. 25. Saltamartini, Galati, Leone, Milato, Misuraca, Prestigiacomo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4, comma 1, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 6521 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse

..... ottobre 2013

— 31 —

Commissioni riunite V e VI

ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini.

2. 47. Abrignani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.

2. 9. Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Prodani, Mucci, Petraroli, Vallascas.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Conseguentemente all'articolo 15:

a) al comma 3, alinea, incrementare di euro 200.000 gli importi previsti per ciascun anno;

b) al comma 3, lettera h), incrementare di euro 200.000 gli importi previsti per ciascun anno.

2. 42. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono

equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

2. 28. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

2. 35. Vignali, Pagano, Saltamartini.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

14-bis. A decorrere dall'esercizio 2014 nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3 e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese a carico del Comune di Campione d'Italia elencate nel Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. L'esclusione opera nei limiti della spesa media relativa al triennio di riferimento per la fissazione dell'obiettivo di patto, delle spese sostenute per le medesime finalità.

2. 20. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Fino all'entrata in vigore del nuovo quadro delle categorie definito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo

1998, n. 138, le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e non suscettibili di autonoma utilizzazione, sono censite in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie più appropriate del gruppo E.

5-bis. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 5 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i depositi merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.

5-ter. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 5 devono tenere conto dei vincoli urbanistici nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione.

2. 81. De Micheli.

Sostituire il comma 5 con il seguente: Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, ogni contribuente, con il proprio nucleo familiare risultante dal certificato dello stato di famiglia, può indicare solo un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, anche se la residenza anagrafica è stata trasferita per motivi di lavoro.

Conseguentemente:

1) all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera a);

2) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole « 300 milioni » con le seguenti: « 318 milioni »;

3) all'Allegato n. 2 apportare le seguenti modificazioni:

Ministero economia e finanze: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero Sviluppo economico: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero delle infrastrutture e trasporti: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero della difesa: Consumi intermedi +3 mil.

2. 53. Barbanti, Cancellieri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Al comma 5, dopo le parole: unica unità immobiliare, aggiungere le seguenti: purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

2. 99. Busin, Guidesi.

Al comma 5, dopo le parole: e non concesso in locazione, aggiungere le seguenti: da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.

Conseguentemente dopo il comma aggiungere il seguente:

5-bis. All'onere derivante dal comma 5 pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

2. 11. Duranti, Paglia, Lavagno, Ragosta.

Al comma 5, dopo le parole: Forze di polizia ad ordinamento civile, aggiungere le seguenti: e dagli italiani residenti all'estero.

2. 8. Merlo, Borghese.

Al comma 5, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dal personale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470. ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'onere di cui al presente comma, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 46. Palmizio.

Al comma 5 sopprimere le parole da: e, fatto salvo fino alla fine del comma.

2. 73. Castelli, Sorial, D'Inca, Currò, Carriello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancellieri, Pisano, Ruocco, Pesco.

Al comma 5, sopprimere le parole: dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

2. 100. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5, dopo le parole: alla carriera prefettizia aggiungere le seguenti: nonché dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire

(Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

2. 19. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini.

Dopo il comma 5, dopo le parole: personale appartenete alla carriera prefettizia aggiungere le seguenti: Tale disposizione si applica a condizione che il nucleo familiare dei soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. 24. Pagano.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle attività portuali, anche se affidate in concessione, non sono assoggettate all'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5-ter. Sono assoggettati alle imposte di cui al precedente comma soltanto i fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto passivo è il concessionario.

5-quater. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta

comunale sugli immobili ai beni demaniali di cui al comma 5-bis perdono efficacia.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non beati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non beati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. ».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

2. 62. Oliaro, Zanetti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito

delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. 107. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. 108. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili a uso produttivo.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis e pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. 110. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della

disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione:

a) dal lavoratore, autonomo o dipendente, che abbia dimora abituale nel comune ove presta la propria attività lavorativa o professionale;

b) dal soggetto riconosciuto invalido civile o dall'anziano che abbiano dimora stabile in a/tra abitazione, ove dimostrino, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inadeguatezza dell'immobile di proprietà rispetto alla propria condizione fisica o l'impossibilità di abitarlo da soli.

Nei casi di cui al comma 5-bis, ove l'unica unità immobiliare risulti locata, sulla stessa dovrà essere applicata l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ».

2. 10. Castricone.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. 92. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, dovuta per l'unità

immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle datazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. 93. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(IMU - Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro 200», sono sostituite dalle seguenti: «euro 400», conseguentemente al terzo periodo le parole, «euro 400» sono sostituite dalle parole: «euro 600».

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

2. 14. Lavagno, Paglia, Ragosta, Melilla, Boccadutri, Marcon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,85 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicuratrici».

2. 78. Brughetti, Lorenzo Guerini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

2. 64. Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi d'in-

tesa con l'Anci entro il mese di luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3.

***2. 39. Saltamartini.**

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi d'intesa con l'Anci entro il mese di luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3.

***2. 65. Fauttilli, De Mita.**

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di

variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con l'ANCI entro 31 luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3.

2. 83. Marchi, Ruggetti, De Micheli, De Menech, Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, La Forgia, Lodolini, Marchetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente.

2. 90. De Menech.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo

2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

* 2. 4. Laffranco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

* 2. 16. Franco Bordo, Lavagno, Paglia, Ragosta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano

fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

* 2. 84. De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

* 2. 94. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Agli immobili utilizzati come sede di attività didattica dalle istituzioni scolastiche paritarie gestite dalle Onlus e dagli Enti non commerciali si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27,

secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 37. Saltamartini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

2. 15. Palazzotto, Lavagno, Paglia, Rago-
sta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, primo comma, lettera a), della legge n. 222 del 1985, le parole: « , all'educazione cristiana » sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le

parole: « agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed » sono soppresse.

2. 13. Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Ragosta, Melilla.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU sono soggette all'imposta anche le strutture di trivellazione e prospezione geologica destinate all'estrazione o ricerca di idrocarburi anche nei tratti di mare prospicienti i comuni e ad essi afferibili ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 13794 del 27 giugno 2005.

2. 51. Bianchi Mariastella, Fregolent.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione di benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune ed adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.

2. 91. Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Sono destinate ai comuni e alle unioni dei comuni le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, sui fabbricati e le costruzioni di cui all'articolo 1-quinquies, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88.

2. 85. De Menech, Rubinato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nelle locazioni ad uso diverso dall'abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sentite le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle attività di cui agli articoli 27 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono stipulare contratti che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe alla citata legge n. 392 del 1978. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei predetti contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. 66. Librandi, Zanetti, Sottanelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, si applicano le disposizioni di cui al comma 57 dell'a della legge n. 466 del 1996 e di cui al comma 1, lettera p), dell'articolo 59, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che consentono l'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi per l'espletamento di attività aventi ad oggetto il contrasto all'evasione dei tributi comunali nonché la partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, ai sensi della normativa vigente.

2. 74. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma 6 della presente legge è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non beate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al presente comma.

2. 17. Paglia, Ragosta, Lavagno.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

«8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,8 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

2. 76. Bobba.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività decommercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito».

2. 82. Beni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano).

1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014».

2. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Interpretazione autentica per il riconoscimento della retroattività del requisito della ruralità ai fini dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 14-bis deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a

decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

2. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi, ripristino parziale della imponibilità ai fini IRPEF dei redditi derivanti da unità immobiliari non locale e misure in materia di assimilazioni e detrazioni per canoni di locazione).

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1.L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è ineducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non beati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione princi-

ottobre 2013

— 42 —

Commissioni riunite V e VI

pale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

4. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta incorso al 31 dicembre 2013.

5. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle del soggetto passivo, che le utilizzino come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la misura di cui al periodo precedente può essere applicata ad una sola unità immobiliare».

6. All'articolo 16, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi da 01 a 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 800, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 400, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

a) euro 1.500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 800, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»

2. 03. Marchi, Fregolent, Bargerò, Bobba, Bonavitacola, Bonifazi, Capodicasa, Capozzolo, Carbone, Censore, De Maria, De Menech, De Micheli, Marco Di Maio, Di Stefano, Fanucci, Gragomeli, Giampaolo Galli, Genovese, Ginato, Giulietti, Lorenzo Guerini, guerra, Gutgeld, Laforgia, Lodolini, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pelillo, Petrini, Preziosi, Ribaudo, Rostan Rubinato, Ruggetti, Sanga, Sereni, Baruffi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Imposte).

1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di

ottobre 2013

— 43 —

Commissioni riunite V e VI

una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera con previsione di esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.

2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali contestualmente provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso l'anagrafe.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349;

b) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

c) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

d) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai Comuni ».

2. 07. Cova.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi).

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del:

a) cinquanta per cento per l'impresa che il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro e per l'esercente arte o professione;

b) quaranta per cento per l'impresa in cui il fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

c) trenta per cento per le imprese che non rientrano nei requisiti a) e b).

La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ».

2. Le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014 e non si applicano per gli Istituti di credito, cambio e assicurazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere seguente:

ART. 15-bis.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis valutato in 1 miliardo di euro a decorrere dal 2014 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3.

2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire « 12,6 per cento » con « 15,6 »;

alla lettera b) sostituire « 11,6 per cento » con « 14,6 »;

alla lettera c) sostituire « 10,6 per cento », con « 13,6 »;

alla lettera d) sostituire « 9 per cento », con « 12 »;

alla lettera e) sostituire « 8 per cento », con « 11 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2014, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate

tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2014, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma, imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a una.....

2. 08. Crippa, Prodani, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà Sorial, Brugnerotto.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati).

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

2. 09. Fauttilli, De Mita.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disponibilità delle planimetrie catastali ai comuni).

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. 010. Fauttilli, De Mita.